



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI**  
Scuole universitarie professionali

15.05.2007 (versione attuale del 7.6.2013)

# **Direttive del DEFR per l'accREDITamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio (Direttive per l'accREDITamento di SUP)**

**Rapporto esplicativo**

## Sommario

I. Osservazioni preliminari	3
A. Obiettivo dell'accreditamento	3
B. Situazione iniziale	3
II. Spiegazioni dettagliate	6
A. Generalità	6
B. Valutazione	6
C. Ulteriori disposizioni	8
Allegato	10

# I. Osservazioni preliminari

## A. Obiettivo dell'accREDITAMENTO

Obiettivo dell'accREDITAMENTO è la garanzia di qualità delle scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio conformemente alle direttive legali e agli standard relativi ai contenuti.<sup>1</sup> Nell'ambito della procedura di accREDITAMENTO si deve valutare innanzitutto se risulta un'immagine convincente e coerente fra gli obiettivi fissati e quelli da raggiungere. È compito centrale delle scuole universitarie professionali provvedere al contenuto degli standard da valutare e comprovare ai gruppi di esperti (peers) la plausibilità degli obiettivi e della loro attuazione.

Un accREDITAMENTO deve permettere a studenti, datori di lavoro e scuole universitarie professionali di acquisire un'informazione attendibile sulla qualità di istituti di formazione nonché una migliore trasparenza sui cicli di studio bachelor e master. I risultati delle procedure di accREDITAMENTO devono fornire alle scuole universitarie professionali importanti indicazioni per il loro sviluppo. Un accREDITAMENTO mira a coprire gli aspetti di garanzia e sviluppo della qualità. Il risultato della procedura di accREDITAMENTO può avere i seguenti esiti: accREDITAMENTO, accREDITAMENTO con condizioni o rifiuto dell'accREDITAMENTO. Un accREDITAMENTO viene confermato con un certificato rilasciato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)<sup>2</sup> (oppure, per i cicli di studio, in casi motivati, da parte di un'agenzia di accREDITAMENTO riconosciuta). L'accREDITAMENTO rappresenta la condizione per l'autorizzazione definitiva di una scuola universitaria professionale o un ciclo di studio.<sup>3</sup>

## B. Situazione iniziale

Le Camere federali hanno approvato il 17 dicembre 2004 la revisione parziale della legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP; RS 414.71), entrata in vigore il 5 ottobre 2005.

Secondo la volontà del legislatore, alla Confederazione viene attribuito il ruolo direttivo per quanto concerne la garanzia di qualità della formazione e dell'accREDITAMENTO di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio. Nell'articolo 17° LSUP la Confederazione ha infatti stabilito i seguenti principi direttivi:

- Confederazione, Cantoni e scuole universitarie professionali assicurano e promuovono la qualità della formazione;
- il DEFR è l'autorità competente per l'accREDITAMENTO;
- il DEFR può convenire con i Cantoni di trasferire a terzi (ovvero ad agenzie di accREDITAMENTO) la valutazione delle richieste di accREDITAMENTO e, a richiesta in casi motivati, l'accREDITAMENTO di singoli cicli di studio;

---

<sup>1</sup> Con l'accREDITAMENTO viene garantito un determinato standard di qualità, ciò non esclude che una scuola universitaria professionale possa far valutare anche standard più elevati fino a requisiti eccellenti (excellence).

<sup>2</sup> Art. 7 cpv. 3 lett. a LSUP.

<sup>3</sup> Art. 14 cpv. 2 lett. fbis LSUP.

- il DEFR emana direttive per l'accREDITamento;
- la Confederazione prende a carico le spese computabili per la valutazione delle richieste di accREDITamento e per l'accREDITamento da parte del DEFR;
- in caso di delega dell'accREDITamento dei cicli di studio ad un'agenzia di accREDITamento (valutazione delle richieste e decisione di accREDITamento) la Confederazione prende a carico al massimo il 50 per cento delle spese computabili.

Secondo l'articolo 17a LSUP, la procedura di accREDITamento comprende due elementi:

1. "valutazione delle richieste";
2. "accREDITamento" come atto sovrano sotto forma di decisione formale (disposizione).<sup>4</sup>

L'accREDITamento di una scuola universitaria professionale o di un ciclo di studio può essere conseguito con le seguenti modalità:

1. il DEFR valuta e accREDITa;
2. un'agenzia di accREDITamento valuta e il DEFR accREDITa;
3. in casi motivati, un'agenzia di accREDITamento valuta e accREDITa (possibile soltanto per i cicli di studio).

In base all'accordo sull'accREDITamento,<sup>5</sup> la valutazione delle richieste di accREDITamento può essere delegata ad un'agenzia di accREDITamento. Questo modello aperto di accREDITamento è in sintonia con gli sviluppi europei.<sup>6</sup> Sottoscrivendo la Dichiarazione di Bologna i Paesi partecipanti si impegnano a istituire sistemi organizzati di accREDITamento e sistemi di garanzia della qualità nel campo delle scuole universitarie.

Diversi Paesi europei hanno già istituito agenzie di accREDITamento finanziate dall'ente pubblico, ma indipendenti. A livello europeo, attualmente il maggior mercato di agenzie si trova in Germania.<sup>7</sup> Inoltre vi è una serie di agenzie private o cosiddette reti di accREDITamento, con orientamento internazionale, per le formazioni nel campo dell'ingegneria,<sup>8</sup> le formazioni MBA<sup>9</sup> e quelle nel campo dell'architettura.<sup>10</sup>

<sup>4</sup> Le agenzie tedesche distinguono fra trattamento delle richieste e procedura vera e propria di accREDITamento, svolta dalle agenzie accreditate che adottano contemporaneamente anche la decisione di accREDITamento.

<sup>5</sup> Accordo fra il Dipartimento federale dell'economia (DFE) e la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) sul trasferimento a terzi della valutazione e dell'accREDITamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio 23 maggio 2007.

<sup>6</sup> In dicembre 2005 il Consiglio dell'Unione europea ha raccomandato la collaborazione rafforzata a livello europeo per garantire la qualità nella formazione universitaria. A questo scopo gli Stati membri dovrebbero promuovere la creazione di un "Registro europeo di agenzie per la garanzia della qualità" e metterlo a disposizione degli istituti universitari che vi possono in tal modo scegliere le agenzie registrate (la scelta non è quindi limitata ad agenzie nazionali). Cfr.: Consiglio d'Europa, affari generali, Bruxelles, 30 gennaio 2006 (comunicato stampa), pag. 15.

<sup>7</sup> Le seguenti agenzie sono accreditate dal consiglio di accREDITamento tedesco: agenzia per la garanzia della qualità tramite accREDITamento di cicli di studio (AQAS), agenzia di accREDITamento per cicli di studio dell'ingegneria, dell'informatica, delle scienze naturali e della matematica (ASIIN), agenzia di accREDITamento per cicli di studio nei seguenti campi: pedagogia curativa, cure infermieristiche, sanità e lavoro sociale (AHPGS, associazione registrata), istituto di accREDITamento, certificazione e garanzia della qualità (ACQUIN), Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA), Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA).

<sup>8</sup> Ad esempio: Accreditation of European Engineering Programmes and Graduates (EUR-ACE) e Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs (FEANI).

<sup>9</sup> Ad esempio: l'agenzia americana Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), l'agenzia britannica Association of MBAs (AMBA) oppure l'agenzia europea European Quality Improvement System (EQUIS).

<sup>10</sup> La rete tedesca per l'accREDITamento di cicli di studio dell'architettura e della pianificazione (ASAP) sviluppa standard specifici della materia per la formazione presso università e scuole universitarie professionali secondo parametri internazionali e collabora con agenzie accreditate.

Alle scuole universitarie professionali interessa che delle agenzie estere possano accreditare, nell'ambito delle proprie prestazioni di servizi a terzi, anche in Svizzera. Sebbene non esistano ancora operatori specifici per la Svizzera francese e italiana, vi sono ad esempio agenzie tedesche che sono in grado di svolgere le proprie procedure di accreditamento anche in francese.<sup>11</sup>

Per le presenti direttive per l'accREDITAMENTO di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio costituiscono importanti documenti di riferimento la LSUP con i suoi susseguenti atti giuridici, le direttive per l'accREDITAMENTO delle università svizzere<sup>12</sup> e le pratiche europee.<sup>13</sup> La peer-review 2001-2003,<sup>14</sup> durante la quale tutte le scuole universitarie professionali e i loro cicli di studio nei campi tecnica, economia e design sono stati sottoposti a una valutazione della qualità, ha rappresentato il supporto empirico centrale per configurare e convalidare gli standard.

Le direttive per l'accREDITAMENTO sono formulate in modo consapevolmente aperto affinché vi sia un sufficiente margine di manovra per l'ulteriore sviluppo del sistema di accREDITAMENTO. La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) terrà sotto attenta osservazione gli sviluppi nazionali e internazionali e, se necessario, proporrà un aggiornamento delle direttive.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Ad esempio: ACQUIN.

<sup>12</sup> Conferenza universitaria svizzera (CUS). Direttive per l'accREDITAMENTO nel campo delle scuole universitarie in Svizzera. Berna 16 ottobre 2003.

<sup>13</sup> European Association for Quality Assurance in Higher Education (Enqa). Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Helsinki 2005; European consortium for accreditation. Code of Good Practice for the Members of the European Consortium for Accreditation in Higher Education (ECA). Zürich 2004.

<sup>14</sup> Sotto la guida dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT (dal 1.1.2013 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI) e della Commissione federale delle scuole universitarie professionali (CFSUP).

<sup>15</sup> La discussione europea sull'accREDITAMENTO vuole definire se programmi (cicli di studio), dipartimenti, processi, sistemi di garanzia della qualità o istituti devono essere accREDITATI e in che misura gli accREDITAMENTI possono servire allo sviluppo della qualità. Si delinea l'idea che continua a rivelarsi necessaria una valutazione dei singoli programmi con controlli a campione e che essa non può essere sostituita con un valutazione istituzionale o del sistema. Nell'ambito del panorama universitario svizzero si dovrà definire come potrebbe essere un sistema di qualità uniforme applicabile a tutte le scuole universitarie.

## II. Spiegazioni dettagliate

### A. Generalità

#### **A.1 Oggetto delle presenti direttive**

Le direttive formulano i principi per lo svolgimento procedurale dell'accREDITAMENTO di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio (valutazione delle richieste e decisione di accREDITAMENTO).

#### **A.2 Campi di valutazione**

Per quanto concerne i campi di valutazione dell'accREDITAMENTO, secondo la legge federale sulle scuole universitarie professionali si fa una distinzione fra scuola universitaria professionale e cicli di studio (i relativi programmi di studio che comprendono un titolo di bachelor o di master nonché cicli di studio autonomi di bachelor o di master). Allo scopo di ridurre il più possibile i costi della procedura, possono essere valutate nella stessa procedura, da parte dello stesso gruppo di esperti, più richieste di accREDITAMENTO concernenti cicli di studio simili, ossia dello stesso campo specifico di studio. Aspetti strutturali e interdisciplinari concernenti più cicli di studio possono essere valutati tramite una procedura semplificata e coordinata. I concetti più frequentemente utilizzati per detti aspetti sono i seguenti: accREDITamenti cluster, accREDITamenti riuniti o accREDITamenti modulari.<sup>16</sup>

Le procedure appena descritte sono possibili se si devono valutare unità chiaramente descritte. Sono determinanti la scuola universitaria professionale come unità organizzativa<sup>17</sup> e la possibilità di ripartire i risultati sui campi di valutazione legalmente definiti: scuola universitaria professionale o ciclo di studio.

### B. Valutazione

#### **B.1 Standard**

Gli standard menzionati nell'allegato definiscono un quadro minimo vincolante per le leggi per le scuole universitarie professionali (legge federale sulle scuole universitarie professionali e susseguenti atti giuridici), mentre dal punto di vista formale si basano sugli standard per il campo universitario<sup>18</sup> e la prassi europea.<sup>19</sup>

Nel corso della valutazione dei cicli di studio soprattutto, occorre tenere presente che questi portano al conseguimento di un diploma di qualificazione professionale (cfr art. 4 LSUP) e soddisfano i criteri per il riconoscimento internazionale – e in particolare europeo – dei diplomi (cfr art. 6 cpv. 3 LSUP). Per le professioni regolamentate in campo sanitario e nell'architettura, oltre alla normativa svizzera che disciplina l'esercizio della professione, è necessario osservare anche le direttive UE.

---

<sup>16</sup> Le esperienze fatte negli ultimi anni hanno mostrato che le procedure per la valutazione della qualità si concentrano fortemente sull'insegnamento. Per poter avviare un processo duraturo di miglioramento della qualità, occorrono pertanto procedure più complete, che superano il campo dell'insegnamento (o del ciclo di studio) e che esaminano l'interazione con altri campi (ricerca, servizi e formazione continua).

<sup>17</sup> Deve risultare chiaramente quale livello è responsabile dei singoli campi di valutazione.

<sup>18</sup> Conferenza universitaria svizzera (CUS), direttive del 16 ottobre 2003 per l'accREDITAMENTO nel campo delle scuole universitarie.

<sup>19</sup> Cfr. standard Enqa, pag. 22-27; Eca, Code of Good Practice, pag.5-8.

## ***B.2 Valutazione delle richieste***

La valutazione delle richieste si basa su una procedura a tre livelli secondo la prassi internazionale. Dapprima la scuola universitaria professionale richiedente svolge un'autovalutazione sotto la propria responsabilità. In seguito un gruppo di esperti avvia la perizia esterna che di regola comprende una visita sul posto di due giorni. A conclusione della perizia, il gruppo di esperti redige un rapporto con una raccomandazione di accreditamento all'attenzione dell'agenzia di accreditamento. Essa sottopone alla scuola universitaria professionale, per parere, i risultati della valutazione con la raccomandazione di accreditamento.

## ***B.3 Considerazione di precedenti procedure di valutazione della qualità***

I risultati di precedenti o altre procedure di valutazione della qualità (certificazione ISO, EFQM ecc.) possono essere considerati nel corso della valutazione della richiesta, a condizione che le procedure siano avvenute negli ultimi tre anni e che corrispondano agli standard europei di garanzia della qualità conformemente alle presenti direttive. L'agenzia di accreditamento incaricata della valutazione delle richieste decide se e quanto considerare i risultati della valutazione per la procedura in corso.

## ***B.4 Decisione di accreditamento***

Dopo una successiva valutazione, l'agenzia di accreditamento inoltra alla SEFRI il proprio rapporto con la raccomandazione di accreditamento. Si devono allegare i documenti importanti per valutare i risultati (autovalutazione della scuola universitaria professionale richiedente, rapporto scritto del gruppo di esperti con raccomandazione di accreditamento, parere della scuola universitaria professionale).

Il DEFR decide basandosi sulla valutazione effettuata dalla Commissione federale delle scuole universitarie professionali (CFSUP). Sono possibili le seguenti decisioni: accreditamento, accreditamento con condizioni o rifiuto dell'accREDITAMENTO.

## ***B.5 AccredITAMENTO***

In caso di accreditamento senza riserve, la scuola universitaria professionale o il ciclo di studio non presenta inadempienze di contenuti e di struttura. Tuttavia, siccome ogni istituto oppure ogni ciclo di studio dovrebbero essere ulteriormente sviluppati, nella perizia possono essere formulate delle raccomandazioni. L'accREDITAMENTO ha una validità massima di sette anni. In casi motivati questa durata può essere prorogata per un periodo determinato.

## ***B.6 AccredITAMENTO con condizioni***

In caso di accreditamento con condizioni, l'istituto o il ciclo di studio presentano inadempienze o discrepanze di contenuti o di struttura che devono essere eliminate per poter garantire la qualità. Di regola, le condizioni dovrebbero essere soddisfatte entro un anno. Alla scuola universitaria professionale richiedente si raccomanda di definire e approvare un elenco di misure per l'attuazione delle condizioni imposte (follow up). Qualora le condizioni non vengano soddisfatte entro il termine stabilito, l'accREDITAMENTO dovrà essere revocato.

### **B.7 Rifiuto dell'accREDITamento**

In caso di gravi inadempienze l'accREDITamento sarà rifiutato. Analogamente a quanto avviene a livello europeo, una nuova valutazione potrà essere condotta dopo un "termine di attesa" di due anni.

### **B.8 Certificato di accREDITamento**

In caso di avvenuto accREDITamento, il DEFR – oppure l'agenzia di accREDITamento riconosciuta e abilitata – emette un certificato firmato che attesta il raggiungimento degli standard di qualità menzionati nelle direttive (contrassegno di qualità).

## **C. Ulteriori disposizioni**

### **C.1 Spese**

La Confederazione prende a carico le spese necessarie per la valutazione delle richieste di accREDITamento e le decisioni di accREDITamento adottate dal DEFR. Sono escluse dall'indennizzo le spese interne delle scuole universitarie professionali interessate nell'ambito della procedura di accREDITamento.<sup>20</sup>

Se la valutazione delle richieste viene trasferita ad un'agenzia di accREDITamento, la scuola universitaria professionale salda la fattura dell'agenzia di accREDITamento per servizi forniti nell'ambito dell'incarico e ne può chiedere alla SEFRI il rimborso.<sup>21</sup>

Se la decisione di accREDITamento viene trasferita ad un'agenzia di accREDITamento, la Confederazione versa al massimo il 50 per cento dei costi dell'intera procedura di accREDITamento (valutazione delle richieste e decisione di accREDITamento).

Rientrano fra le spese computabili la consulenza degli esperti incaricati della valutazione delle richieste (visita sul posto, spese e stesura di rapporti conformemente all'importo giornaliero dell'agenzia di accREDITamento) e le spese amministrative dell'agenzia di accREDITamento derivanti dallo svolgimento della procedura di accREDITamento. Se le spese globali o talune parti di esse superano l'importo usuale per progetti analoghi, la SEFRI può decurtare i costi computabili conseguentemente.

### **C.2 Informazione**

Un'informazione trasparente sulla qualità delle scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio è importante per l'opinione pubblica, gli studenti e l'economia. A questo scopo la SEFRI pubblica un elenco aggiornato delle scuole universitarie professionali e dei cicli di studio accREDITati, riportando anche la durata dell'accREDITamento.

---

<sup>20</sup> Sono da considerarsi già accREDITati i cicli di studio i cui diplomi sono riconosciuti sulla base delle procedure peer-review o delle procedure di riconoscimento CDPE / CDS siccome sono state sottoposte a una valutazione della qualità comparabile a un accREDITamento. Cfr. la lettera informativa del 6 giugno 2006 sull'accREDITamento di scuole universitarie professionali inviata dall'UFFT agli enti responsabili.

<sup>21</sup> La Confederazione si assume unicamente i costi dei procedimenti conclusi. Se durante un procedimento una scuola universitaria professionale ritira la sua domanda (alcune agenzie lo permettono), i costi andranno interamente a suo carico.



### ***C.3 Obbligo di annunciare e vigilanza***

Ogni modifica fondamentale all'interno dell'unità accreditata dev'essere comunicata alla SEFRI affinché esso possa verificare se sia necessaria, e se sì in quale misura, una nuova (parziale) valutazione. Fra le modifiche fondamentali sono comprese la fusione di cicli di studio o la rielaborazione integrale del curriculum.

In caso di gravi inadempienze qualitative dell'unità valutata (es. partenza di personale qualificato e attivo nell'insegnamento e nella ricerca senza corrispondente sostituzione) che non possono essere eliminate entro il termine prestabilito, il DEFR può revocare l'accredimento.

### ***C.4 Procedura e protezione giuridica***

L'accredimento di scuole universitarie professionali ha carattere di diritto federale, per cui alla procedura si applicano anche le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa, purché non siano state stabilite regolamentazioni particolari. La scuola universitaria professionale può impugnare davanti al Tribunale amministrativo federale le decisioni che hanno per oggetto gli accreditamenti, indipendentemente se esse sono emanate dal DEFR o da un'agenzia di accreditamento.

### ***C.5 Protezione del segreto e dei dati***

Tutti i servizi e le persone che si occupano di accreditamenti trattano in modo confidenziale le informazioni concernenti le scuole universitarie professionali e i cicli di studio interessati. Le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati trovano pertinente applicazione nell'elaborazione di dati relativi all'accredimento.

## Allegato

Standard per l'accREDITAMENTO di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio

### Osservazioni generali

Con l'accREDITAMENTO viene valutata la qualità di istituti e cicli di studio. Gli standard esistenti si suddividono in standard di qualità per scuole universitarie professionali e per cicli di studio. Rappresentano un quadro minimo che deve rendere trasparente la dimensione qualitativa dell'accREDITAMENTO. Il quadro formale di riferimento è rappresentato dagli standard delle scuole universitarie<sup>22</sup> nonché dalla prassi internazionale dell'accREDITAMENTO<sup>23</sup> considerando gli standard di contenuto scientifico e i fattori specifici di scuola universitaria professionale. Di principio si possono distinguere due tipi di standard: gli standard formali di Confederazione e Cantoni (prescrizioni concernenti struttura o sistema) e gli standard di contenuto scientifico. Mentre gli standard formali sono stabiliti dalla legge federale sulle scuole universitarie professionali e dalle decisioni degli organi competenti, gli standard di contenuto scientifico rappresentano un consenso scientifico nei campi specifici.

Ulteriori standard per l'accREDITAMENTO sono inoltre stabiliti dalla Riforma di Bologna. Per quanto concerne la questione riguardante l'abilitazione all'esercizio della professione, nel sistema di cicli di studio a livelli occorre ad esempio distinguere fra studi di bachelor con un diploma di qualifica professionale e studi di master di tipo consecutivo che portano a un diploma di ulteriore qualifica professionale. Le differenze di livello fra cicli di studio bachelor e cicli di studio master nonché fra master di tipo consecutivo e master di perfezionamento devono essere chiaramente identificabili.<sup>24</sup> I cosiddetti Dublin Descriptors, elaborati nell'ambito della Joint Quality Initiative, forniscono informazioni per la valutazione dei diversi profili.

I curricula dell'offerta di studi di tipo consecutivo dovrebbero essere strutturati in modo che gli studenti abbiano buone opportunità di intraprendere un'attività professionale corrispondente alla loro qualifica. Conformemente a questo mandato di formazione, la scuola universitaria professionale deve presentare in modo plausibile il rapporto fra campi di attività professionale, profilo di qualifica specifico del campo professionale e curriculum in cui si manifesta il profilo. Direttive troppo rigide sarebbero controproducenti a tal riguardo, siccome la determinazione della rilevanza professionale può variare secondo campo specifico, indirizzo del ciclo di studio o condizioni quadro di politica del mercato del lavoro. L'accREDITAMENTO dovrebbe perciò fondarsi sul principio che la scuola universitaria professionale richiedente descriva, nella propria autovalutazione, gli standard specifici della materia che essa ha scelto per i cicli di studio da accREDITARE indicando il sistema di riferimento.

---

<sup>22</sup> Conferenza universitaria svizzera (CUS), Direttive del 16 ottobre 2003 per l'accREDITAMENTO nel campo delle scuole universitarie.

<sup>23</sup> European Association for Quality Assurance in Higher Education (Enqa). Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Helsinki 2005. Ulteriori basi sono le direttive della Dichiarazione di Bologna, le direttive per l'accREDITAMENTO nel campo delle scuole universitarie, gli standard delle pari opportunità stabiliti dalla CSUP e gli European Foundation for Quality Management (EFQM) Standards.

<sup>24</sup> Cfr. Convenzione fra Confederazione e Cantoni sullo sviluppo dei cicli di studio master delle scuole universitarie professionali (Progetto maggio 2007).

L'agenzia incaricata dell'accreditamento mette a disposizione del gruppo di esperti, a titolo informativo, gli standard scientifici complementari della scientific community (conferenze di materia, associazioni di scuole universitarie professionali ecc.) e della pratica professionale. In tal modo possono essere valutati in modo adeguato e conforme a una scuola universitaria sia l'adempimento dell'obiettivo (fitness for purpose) sia l'ammissibilità dell'obiettivo (fitness of purpose).